



# COMUNE DI PALERMO

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 241 DEL 18/11/2009

OGGETTO: Riadozione del provvedimento determinativo delle tariffe TARSU per l'anno 2006, a seguito dell'annullamento della deliberazione giuntale n.165/2006, disposto dal T.A.R.S. con sentenza n.1550/2009.

IMMEDIATA ESECUZIONE

SINDACO: Cammarata Diego

V.SINDACO: Scoma Francesco

Pres.	Ass.
	A
p	

E.I.  
*[Handwritten signature]*

### ASSESSORI:

Grisafi Francesca

Tamajo Aristide

Parlavecchio Mario

Bruscia Felice

Clemente Roberto

Bavetta Sebastiano

Cannella Pietro

Carta Maurizio

Di Giovanni Giovanni

Russo Raoul

Rappa Sergio

Totale N.

	A
	A
p	
p	
	A
p	
p	
p	
p	
p	
9	4

L'anno duemilanove addi diciotto del mese di novembre alle ore 13.30, in Palermo nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è adunata la Giunta Municipale per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

Presiede l'adunanza il Sig. On. Francesco Scoma V. Sindaco

Assiste il sottoscritto Sig. Dr. Renato Di Matteo Segretario Generale **Regg.** del Comune, incaricato della redazione del Verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica <sup>E CONTABILE</sup> prescritto dall'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepito dalla L.R. 48/91, successivamente sostituito dall'art. 12 della L.r. 23 dicembre 2000 n. 30;

Dopo opportuna discussione;

Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forma di legge

### DELIBERA

La proposta di deliberazione riguardante l'oggetto è approvata nel testo allegato alla presente deliberazione e fatta propria.

con successiva votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge

### DELIBERA

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12, 2° c., della L.R. n°44/91.

**COMUNE DI PALERMO**  
**SETTORE TRIBUTI**  
**UFFICI DI STAFF AL DIRIGENTE COORDINATORE**  
**PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI G.C.**  
*(Costituita da n°3 fogli, oltre il presente, e da n°4 allegati)*

OGGETTO: Riadozione del provvedimento determinativo delle tariffe TARSU per l'anno 2006, a seguito dell'annullamento della deliberazione giunta n.165/2006, disposto dal T.A.R.S. con sentenza n.1550/2009.

<b>PROPONENTE</b>	
<b>Il Responsabile del Procedimento</b> <b>Funziionario</b> <b>Dott. Fabrizio La Malfa</b> e-mail: .....	<b>Il Dirigente Amministrativo</b> <b>SERVIZIO DIREZIONE</b> <i>(Dott.ssa Maria Mandalà)</i> <b>ma.mandalà@comune.palermo.it</b>
Data <u>18/11/09</u>	Data .....

<b>PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA</b> <i>(ART. 53, Legge n. 142/90 e L.R. n. 48/91)</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere favorevole <input type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate	
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b> <i>(Dott.ssa Maria Mandalà)</i> <b>ma.mandalà@comune.palermo.it</b>	<b>Visto: IL DIRIGENTE COORDINATORE</b> <i>(Dott.ssa Maria Mandalà)</i> <b>ma.mandalà@comune.palermo.it</b>
Data <u>18/11/09</u>	Data .....

DATA.....

VISTO: IL SINDACO/L'ASSESSORE

<b>PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</b> <i>(Art. 53 Legge n. 142/90 e L.R. n. 48/91)</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere favorevole <input type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate <input type="checkbox"/> Parere non dovuto poiché l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata	
DATA <u>18/11/09</u>	<b>Il Ragioniere Generale</b> <b>(Dott. Bohuslav Basile)</b>

ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERA G.C. n° 261 del 18-11-2009

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE



## REMESSO CHE:

- la Giunta comunale, con deliberazione n.165 del 31.05.2006, tra l'altro, ha provveduto ad approvare le tariffe della TARSU per l'anno 2006;
- il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con sentenza n. 1550 del 16/06/2009, depositata il 01/10/2009, ha annullato, *in parte qua*, la deliberazione della Giunta comunale n.165/2006, segnatamente alla rimodulazione delle tariffe TARSU dell'esercizio finanziario 2006;
- con nota n. 8851 del 12.10.2009, l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco ha richiesto all'Avvocatura comunale un parere legale in ordine alla procedibilità dell'approvazione di un nuovo provvedimento amministrativo con il quale la Giunta comunale provveda a riadottare, ora per allora, l'atto determinativo delle tariffe TARSU per l'anno 2006, pur in presenza del suo annullamento ad opera della citata sentenza n.1550/2009;
- il parere legale è stato reso dall'Avvocatura comunale con prot. n. 751073 del 19.10.2009, che al riguardo ha precisato, preliminarmente delineando i principi generali del potere della pubblica amministrazione di "rinnovazione" dell'atto amministrativo, che "*la giurisprudenza amministrativa è univoca nel ritenere ammissibile --in presenza dei necessari presupposti, dalla stessa ben delineati-- la rinnovazione di atti impositivi di tributi locali, rimasti caducati per effetto di annullamento disposto dal giudice amministrativo*". In particolare, nel parere legale ci si esprime nel senso che l'Amministrazione può procedere a rinnovare (*rectius*: "a riadottare ora per allora") la deliberazione della G.C. n.165/2006, nella parte annullata dal TAR con la sentenza n.1550/2009, adottando un nuovo provvedimento determinativo delle tariffe TARSU per l'anno 2006, purché vengano motivatamente superate le censure di legittimità ed i rilievi espressi dal giudice amministrativo nella citata sentenza;
- con nota n. 54/RIS del 27.10.2009, l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco ha invitato il Settore Tributi a procedere nella direzione tracciata dall'Avvocatura comunale stessa, disponendo, altresì, che la Ragioneria Generale fornisca il proprio supporto per i profili di competenza;
- L'art. 69 c. 3 del D.Lgs. 507/93 prevede espressamente il potere delle Amministrazioni Comunali di deliberare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre i termini di legge (ovvero oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento delle tariffe) quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in ottemperanza a decisioni definitive;



- che con nota n. 822955 del 16.11.2009, la Ragioneria Generale ha fornito a riguardo il proprio contributo acquisita con il prot n. 68/Ris del 18.11.2009.

## **A) SUSSISTENZA DEL POTERE DI RINNOVAZIONE DELL'ATTO ANNULLATO**

### **RITENUTO CHE:**

- alla luce del citato supporto tecnico-legale prot. n. 751073/2009, cui per *relationem* si fa riferimento, è legittimo sostenere --ai sensi dell'art. 26 della legge n. 1034/1971, che attribuisce all'Amministrazione soccombente in giudizio il potere di emanare "provvedimenti ulteriori"-- la piena legittimità dell'iniziativa dell'Ente con la quale, in presenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto, si provveda a riadottare, con efficacia retroattiva, la deliberazione di G.M. n. 165/2006 nella parte annullata dal T.A.R.S.; ciò mediante un nuovo provvedimento determinativo delle tariffe TARSU per l'anno 2006, condizionato al superamento delle censure di illegittimità e dei rilievi sollevati dal G.A;

### **RICHIAMATI:**

- la decisione del Consiglio di Stato n.1145 del 16.10.1997, nell'ambito della quale è stato affermato il principio, costantemente confermato dalla giurisprudenza (richiamata nella medesima decisione) del medesimo Consiglio, secondo cui:

- *"la portata generale dell'art.26 della L. 06.12.1971, n.1034 (riproduttivo dell'art.45 del T.U. 26.06.1924, n.1054, a sua volta formulato sulla base dell'art.38 del T.U. 02.06.1889, n.6166), attribuisce all'Amministrazione soccombente nel giudizio amministrativo il potere di emanare "i provvedimenti ulteriori";*
- *salvo che la legge disponga altrimenti, l'Amministrazione può pertanto sempre riesercitare i propri poteri istituzionali, anche quando l'emanazione del provvedimento, poi annullato in sede giurisdizionale, poteva avere luogo entro un termine perentorio fissato dalla legge (salvo il caso in cui il giudice amministrativo abbia annullato il provvedimento proprio a causa del suo superamento);*
- inoltre, per quanto riguarda le tariffe e le imposte per le quali è previsto un potere impositivo degli Enti Locali, nella sentenza n.1145/1997 il Consiglio di Stato significativamente ha postulato il principio secondo cui di fronte all'annullamento da parte del giudice amministrativo di un provvedimento determinativo di un tributo locale, *"l'Ente locale (che aveva adeguato i propri bi-*



*nci e la propria attività alle somme di cui prevedeva la riscossione) può motivatamente rimuovere il vizio riscontrato in sede giurisdizionale e può riemanare, ora per allora, un ulteriore provvedimento, i cui destinatari sono i medesimi soggetti destinatari dell'atto già annullato";*

- la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (SS.UU. 01.10.1982, n.5030), che con riferimento alle conseguenze dell'annullamento in sede giurisdizionale dei provvedimenti determinativi dei prezzi, si sono espresse nel senso di affermare che l'Amministrazione ben può emanare, ora per allora, un ulteriore provvedimento, in sostituzione di quello annullato;

- la Sentenza n.315 (Reg. Sent. Anno 2006), con la quale il TAR per la Toscana, in adesione a quanto affermato al riguardo dal Consiglio di Stato (n.1145/1997 cit.), conferma che l'annullamento in sede giurisdizionale dell'atto di imposizione (tranne il caso in cui il legislatore, con norma espressa, abbia escluso la possibilità di reiterazione dell'atto annullato, evidenza che, nella specie, non si verifica), non preclude all'ente locale l'emanazione di un provvedimento ulteriore, che si sostituisca a quello annullato, provvedimento i cui destinatari sono i medesimi soggetti destinatari dell'atto annullato. Il TAR Toscana, quindi, ritiene che il potere del comune di riadottare l'atto di imposizione discenda dai principi generali che riguardano gli effetti (retroattivi) dell'annullamento in sede giurisdizionale di un atto amministrativo;

**CONSIDERATO** che anche autorevole dottrina (Cassese) ha riconosciuto il potere generale di rinnovazione del provvedimento amministrativo a seguito del suo annullamento, nella considerazione del fatto che il dovere di provvedere dell'Amministrazione non si è ancora esaurito a seguito dell'emanazione dell'atto. In conseguenza dell'annullamento del provvedimento finale il procedimento resta ancora aperto senza una propria definizione; la precedente definizione, rappresentata dal provvedimento annullato è venuta meno; l'annullamento, pertanto, rinnova il dovere dell'Amministrazione di assumere un provvedimento rispetto alla vicenda in esame;

**CONSIDERATO**, pertanto, che tra le varie forme di sanatorie amministrative si annovera la rinnovazione dell'atto, consistente in una dichiarazione dell'Organo competente relativa ad un atto emanato dallo stesso, ovvero, da altra autorità, volta ad attribuire all'atto viziato piena validità; tale dichiarazione di volontà in tanto è possibile, in quanto ricorrono alcune condizioni quali l'interesse pubblico attuale alla conservazione dell'atto e la sanabilità dei vizi, presupposti che si ritengono entrambi sussistenti nella fattispecie in questione e che segnatamente si ravvisano nella preesistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento del provvedimento annullato, per quanto non esplicitati, al momento dell'adozione dello stesso, tenuto conto anche della gravosità delle procedure di eventuale rim-



gravio posto a carico dell'Ente derivante dalla mera esecuzione della più volte citata sentenza;

**DATO ATTO** che, in relazione ad analoghe vicende, altre Amministrazioni Pubbliche locali risultano aver già operato in tale direzione, a seguito dell'accoglimento di un ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso una deliberazione di G.M. avente ad oggetto l'aumento tariffario TARSU, di cui si è proceduto alla riadozione mediante atto successivo;

**RITENUTO** pertanto sussistente il potere dell'Amministrazione comunale di adottare una deliberazione, con la quale si provveda a riadottare, con effetti retroattivi, la deliberazione di G.M. n. 165/2006 nella parte annullata dal T.A.R.S. con la sentenza n.1550/2009, mediante un nuovo provvedimento determinativo delle tariffe TARSU per l'anno 2006, previa rimozione dei profili di illegittimità rilevati dal giudice amministrativo nella citata sentenza;

### **B) SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI RINNOVAZIONE DELL'ATTO ANNULLATO**

**CONSIDERATO** che, nel merito delle questioni agitate dai ricorrenti, il Giudice amministrativo ha ritenuto che la deliberazione della Giunta comunale n.165/2006 sia censurabile sotto taluni profili, che hanno riguardo:

- 1.- all'accertato contrasto tra la volontà espressa dalla G.C. nella delibera n.60 del 10.03.2006 e n. 131 del 08.05.2006 con quella di cui alla delibera annullata n.165/2006;
- 2.- al "difetto di istruttoria e di motivazione, siccome dal provvedimento in parola non risulta ricavabile alcun elemento idoneo a ricostruire i presupposti di fatto e di diritto in ordine al cospicuo aumento della tariffa", nonché all'insufficiente istruttoria relativamente alla specificazione e giustificazione dell'importo del costo del servizio;
- 3.- alla violazione del principio di gradualità dell'adeguamento proclamato dall'art.49 del D. Lgs. n.22/1997.

**CONSIDERATO CHE**, avuto riguardo alle su riportate censure, queste sono superate attraverso le seguenti motivazioni.

- 1.- Contrasto della G.C. n.165 del 31.05.2006 e n. 131 del 08.05.02006 con la G.C. n.60 del 10.03.2006



Nella sentenza n.1550/2009 risulta censurato il repentino ed inspiegabile *reversion* dell'Amministrazione comunale sulle determinazioni già assunte e confermate.

Invero, il contrasto tra la volontà espressa dalla G.C. nella delibera n.60 del 10.03.2006 con quella di cui alla delibera annullata n.165/2006 è solo apparente, se si considerano le motivazioni che di seguito si esplicitano:

- a) la delibera n.60 del 10.03.2006 è stata adottata in prossimità della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, il cui termine ordinario la prima volta è stato differito, ad opera dell'art.1, comma 155, Legge n.266 del 23.12.2006, al 31 marzo 2006, ed in applicazione alle disposizioni vigenti all'epoca che imponevano agli enti locali di assumere, anche in caso di conferma delle aliquote, uno specifico atto amministrativo. Mentre, la delibera n.131 del 08.05.2006, ancorché rechi nell'oggetto anche la determinazione delle tariffe ed agevolazioni dei tributi locali, a ben vedere ha riguardo precipuamente alle tariffe dei servizi pubblici locali e a domanda individuale. Con la delibera n.131 del 08.05.2006, infatti, sono state approvate le tariffe "dei servizi pubblici locali di cui agli allegati "A", "B", "C" e "D"", che non hanno alcun riguardo ai tributi locali;
- b) la delibera n.60 del 10.03.2006 è stata adottata, altresì, sulla base della direttiva sindacale prot. n. 10847 del 19.12.2005, diramata ed eseguita dagli Uffici comunali prima che la Ragioneria Generale conducesse a termine le necessarie valutazioni in ordine al permanere degli strutturali equilibri di bilancio, anche relativamente al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Difatti, con relazione del Ragioniere Generale n. 84201 del 15.03.2006 si segnalava un significativo decremento, rispetto all'esercizio precedente, delle entrate tributarie per un importo pari ad € 27.044.620,17, dei quali € 14.897.810,00 imputabili ad uno strutturale ridimensionamento del gettito base TARSU (il gettito TARSU preventivato nel 2005 era pari ad € 75.897.810,00, mentre quello 2006 era stato formalmente stimato in circa € 61.000.000);
- c) successivamente alla data di adozione della delibera n.60 del 10.03.2006, inoltre, la Ragioneria Generale ha acquisito dai competenti Uffici comunali comunicazione della previsione dell'aumento delle spese per il servizio di igiene urbana nella misura di € 19.085.590,57;
- d) complessivamente, pertanto, le sole motivazioni di cui ai superiori punti *sub b)* e c), a parità di tasso di copertura dei costi del servizio, <sup>del preventivo 2005</sup> richiedevano, rispetto ad un gettito base TARSU 2006 pari ad € 61.000.000, un suo necessario incremento pari al 52,48%. Sicché, l'incremento delle tariffe per fare fronte alle su riferite oggettive circostanze di fatto non può ritenersi costituisca, ai sensi dell'art.49, comma 5, del D. Lgs.n .22/1997, una misura destinata al raggiungimento dell'integrale copertura dei costi, bensì una misura finanziaria necessariamente da adottarsi in quanto destinata, per un verso, alla salvaguardia degli equilibri del bilancio, per l'altro, all'obbligo, pure implicitamente sancito

IL DIRIGENTE COORDINATORE  
Maria Mandatà



dal D.Lgs. n.22/1997, di adottare appropriate misure perché il tasso di copertura non si riduca nel periodo transitorio, in vista, per l'appunto, dell'obbligo di "graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni".

## 2.- Difetto di istruttoria e di motivazione – ricostruzione dei presupposti di fatto e di diritto in ordine all'aumento delle tariffe TARSU 2006

Con sentenza n.1550/2009 i giudici amministrativi hanno affermato la sussistenza di profili di illegittimità imputabili a difetto di istruttoria e di motivazione, siccome dalla deliberazione n.165 del 31.05.2006 non risultano ricavabili elementi idonei a ricostruire i presupposti di fatto e di diritto in ordine al cospicuo aumento della tariffa di che trattasi, e ciò in violazione dell'art.69 del D. Lgs. n.507/1993.

Al riguardo, si osserva che i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell'atto annullato --i quali, per quanto non esplicitati, erano esistenti al momento dell'adozione dello stesso-- che hanno determinato l'aumento delle tariffe TARSU 2006, oltre a quelli riportati *supra* alle lettera da a) a d), sono i seguenti.

- e) L'ulteriore incremento del gettito della tassa, rispetto alla percentuale di cui al superiore punto *sub* d), pari al 32,97 %, è motivato dalla ragione che nella gestione del servizio, gli enti locali devono tendere alla copertura integrale delle spese sostenute per il servizio di igiene ambientale anche in relazione al futuro mutamento della natura giuridica del tributo che imporrà il pareggio fra costi e ricavi del servizio. In relazione a ciò, l'Amministrazione comunale ha ritenuto necessario, al fine di salvaguardare gli equilibri del bilancio ed in vista della prossima applicazione del D. Lgs. n. 152/2006, raggiungere un'integrale copertura dei costi di igiene ambientale per l'anno 2006. Al riguardo, l'incremento della tariffe TARSU ai fini della copertura del costo del servizio correlato, deve essere letta anche alla luce della necessità di garantire altre cogenti disposizioni legislative cui l'Ente deve obbligatoriamente soggiacere: quelle di cui al D. Lgs. n. 267/2000. In tale contesto, l'ordinamento finanziario degli enti locali, la cui disciplina è recata proprio dal D. Lgs. n. 267/2000, detta principi e regole volti a tutelare la corretta gestione delle risorse degli enti. In particolare, il legislatore dell'ordinamento contabile dispone che durante tutta la gestione del bilancio di ciascun esercizio l'ente locale deve adoperarsi, adottando ogni iniziativa che si rendesse necessaria, perché sia pienamente rispettato il pareggio finanziario e tutti gli altri equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il funzionamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dall'ordinamento medesimo. Di conseguenza, l'incremento delle tariffe TARSU si pone a salvaguardia degli equilibri di bilancio, ed al contempo assicura il disposto di cui all'art. 61 del D. Lgs. n. 507/1993, il quale reca esclusivamente la disciplina legislativa cui attenersi ai fini della copertura del



costo del servizio di smaltimento dei rifiuti. Quivi, infatti, mentre sono indicati i limiti massimi e minimi di copertura dei costi, nulla si rinviene circa graduali incrementi delle tariffe. Piuttosto, è sancito l'obbligo di assicurare che il gettito tributario non superi il complesso dei costi di esercizio del servizio smaltimento rifiuti <sup>(1)</sup>.

- f) Il complessivo incremento del tasso di copertura del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quale risultante dalle motivazioni di cui ai superiori punti *sub* d) ed e), è rispettoso del principio declinato dall'art. 61 D. Lgs. n.507/1993, che ammette l'ente impositore a coprire il totale dei costi del servizio. Del resto, un incremento dei costi di smaltimento, unitamente ad un decremento strutturale del gettito base della TARSU, assolve compiutamente all'obbligo di specifica delle ragioni e delle circostanze che hanno determinato l'incremento del tasso di copertura attraverso la tassa.
- g) L'aumento del gettito da tassazione, per quanto sopra espresso in ordine alla testata validità del sistema tariffario a suo tempo deliberato, dava luogo ad un incremento percentuale del 75% circa uniformemente applicato su tutte le tariffe; tale aumento non implicava altresì alcun mutamento delle modalità e condizioni di applicazione della tassa, ovvero dei rapporti tra i diversi prelievi fiscali delle diverse fattispecie impositive, ma semplicemente della loro misura, e quindi non modificava disposizioni regolamentari sulle modalità e condizioni della tassa.
- h) L'applicazione di un incremento percentuale uniforme --confermando di fatto l'attualità e validità del vigente impianto tariffario, che comportava alla data di approvazione della G.C. n.165 del 31.05.2006 una equilibrata distinzione tariffaria tra le varie categorie, anche in rapporto con i corrispondenti costi dei servizi, e che pertanto l'aumento del 75%, uguale per tutte le categorie-- non è indiscriminato nella misura in cui si applica a basi tariffarie già ritenute adeguatamente differenziate, in maniera equilibrata, tra le varie categorie.

Ancora, la deliberazione n.165 del 31.05.2006 avrebbe dovuto indicare i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio di igiene ambientale discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati che hanno determinato la percentuale di copertura del costo.

---

<sup>(1)</sup> L'articolo 61 stabilisce che il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio, né può essere inferiore, a seconda dei casi, alle seguenti misure: a) 100% (copertura integrale) per gli enti in dichiarato stato di dissesto finanziario; b) 70% per gli enti soggetti a controllo perché in situazioni strutturalmente deficitarie; c) 50% per tutti gli altri enti. Tale norma è stata poi modificata dal Dlgs n. 22/1997, il quale ha imposto agli enti locali la copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti: l'ente locale, infatti, nel deliberare le tariffe del tributo, deve ovviamente tendere verso il pareggio, comunque entro il periodo transitorio, e tale obiettivo è esplicitamente previsto nel passaggio alla "tariffa", prevista dall'articolo 49 del D. Lgs. n. 22/1997.



tale direzione, la parte motiva della deliberazione avrebbe dovuto contenere i seguenti dati e considerazioni.

Con riferimento all'anno 2005, i dati di preventivo e consuntivo evidenziavano la situazione economica riportata nel prospetto contabile che segue:

<b>Anno 2005 - Entrate e Spese Servizio Igiene Ambientale</b>					
	<b>ENTRATE</b>			<b>SPESE</b>	
	dati di bilancio di previsione	dati di rendiconto		dati di bilancio di previsione	dati di rendiconto
tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	75.897.810,00	66.061.892,65	spesa personale	2.130.261,66	2.130.261,66
dedotto:			prestazione di servizi resi da terzi per la gestione del servizio di igiene ambientale	80.720.720,52	80.720.720,52
discarichi	3.779.347,09	4.588.587,70	spese generali	1.545.599,10	1.570.813,20
<b>TOTALE ENTRATE (A)</b>	<b>72.118.462,91</b>	<b>61.473.304,95</b>	<b>TOTALE SPESE (B)</b>	<b>84.396.581,28</b>	<b>84.421.795,38</b>
<b>tasso di copertura (C=A/B)</b>				<b>85,45%</b>	<b>72,82%</b>

Pertanto, stanti le tariffe applicate nell'anno 2005 --per via del riferito significativo decremento, rispetto all'esercizio precedente, delle entrate tributarie per un importo pari ad € 27.044.620,17, dei quali € 14.897.810,00 imputabili ad uno strutturale ridimensionamento del gettito base TARSU (il gettito TARSU preventivato nel 2005 era pari ad € 75.897.810, mentre quello 2006 era stato stimato in € 61.000.000), nonché dell'aumento dei costi per il servizio di igiene urbana nella misura di € 19.085.590,57 --, il tasso di copertura sarebbe sceso, in contrasto con la *ratio* dell'art.49 del d. Lgs. n.22/1997, dal 85,45% del preventivo dell'anno 2005 al 54,51% del preventivo dell'anno 2006. Pertanto, i dati di preventivo evidenziavano, senza l'aumento delle tariffe di cui alla deliberazione n.165 del 31.05.2006, la situazione economica riportata nel prospetto contabile che segue:

<b>Preventivo anno 2006 con tariffe 2005 - Entrate e Spese Servizio Igiene Ambientale</b>					
	<b>ENTRATE</b>			<b>SPESE</b>	
	dati di bilancio di previsione			dati di bilancio di previsione	
tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	61.000.000,00		spesa personale	2.171.122,44	
dedotto:			prestazione di servizi resi da terzi per la gestione del servizio di igiene ambientale	99.723.295,12	
discarichi	4.588.587,70		spese generali	1.587.754,29	
<b>TOTALE ENTRATE (A)</b>	<b>56.411.412,30</b>		<b>TOTALE SPESE (B)</b>	<b>103.482.171,86</b>	
<b>tasso di copertura (C=A/B)</b>				<b>54,51%</b>	

Inoltre, considerato che nella gestione del servizio di igiene ambientale gli enti locali devono tendere - entro il periodo transitorio, che nel caso del Comune di Paler-



no terminava nel 2006-- alla copertura integrale delle spese sostenute per il servizio, anche in relazione al futuro mutamento della natura del prelievo fiscale che imporrà il pareggio fra costi e ricavi del servizio, l'Amministrazione comunale aveva ritenuto opportuno, al fine della salvaguardia degli equilibri del bilancio ed in vista della prossima applicazione del D. Lgs. n.152/2006, raggiungere un'integrale copertura dei costi mediante l'introito derivante dal tributo TARSU portando al 100% la percentuale di copertura dei costi del servizio per l'anno 2006.

Con riferimento all'anno 2006, i dati di preventivo, alla luce della deliberazione della G.C. n.165 del 31.05.2006, evidenziavano la situazione economica riportata nel prospetto contabile che segue:

<b>Anno 2006 - Entrate e Spese Servizio Igiene Ambientale</b>				
	<b>ENTRATE</b>		<b>SPESE</b>	
	dati di bilancio di previsione		dati di bilancio di previsione	
tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	106.773.048,83		spesa personale	2.171.122,44
dedotto: scarichi	4.588.587,70		prestazione di servizi resi da terzi per la gestione del servizio di igiene ambientale	99.723.295,12
			spese generali	1.587.754,29
<b>TOTALE ENTRATE (A)</b>	<b>102.184.461,13</b>		<b>TOTALE SPESE (B)</b>	<b>103.482.171,85</b>
<b>tasso di copertura (C=A/B)</b>				<b>98,75%</b>

Alla luce di quanto sopra, risulta provato che il censurato contrasto rilevato tra le diverse volontà del medesimo organo deliberante espresse nelle delibere n.60 del 10.03.2006 e n.165 del 31.05.2006, è a ben vedere il frutto della conduzione di un'appropriata verifica delle complessive condizioni di equilibrio economico del servizio di smaltimento dei rifiuti, che hanno avuto riguardo, come prescrive l'art.69, co.2 del D. Lgs. n.507/1993, ai dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio rapportati al gettito della tassa, nonché alle circostanze che hanno determinato la necessità di aumento del tasso di copertura del servizio, e dunque conseguentemente del gettito della TARSU.

### 3.- Violazione del principio di gradualità dell'adeguamento proclamato dall'art.49 del D. Lgs. n.22/1997.

Rispetto alla censura di che trattasi, si osserva che ai sensi dell'art.33, c. 1 della Legge n.488 del 23.12.1999, la data di soppressione della TARSU non è più quella del 1° gennaio 2000, come previsto dall'art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 22 del 05.02.1997, ma è fissata dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dall'art.11 del Regolamento approvato con D.P.R. n.158 del 27.04.1999.

Il regime transitorio cui fa riferimento la norma del D. Lgs. n. 22/1997 è quello regolato dall'art.11, comma 1, del D.P.R. n.158/1999, come modificato dall'art.33,



co. 6, della Legge n.488/1999, recante il Regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

L'art.11 citato, peraltro più volte modificato da successivi interventi normativi, testualmente dispone *"Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima così articolata:*

- a) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%;*
- b) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85%;*
- c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%;*
- d) otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999".*

Dall'analisi dei dati contabili desunti dal consuntivo 1999, è emerso un tasso di copertura delle spese del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani pari al 60,92%, sicché il periodo transitorio per il Comune di Palermo è terminato nell'anno 2006, data di scadenza dei sette anni, entro cui per l'appunto si sarebbe comunque dovuta raggiungere la piena copertura dei costi del servizio.

Dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n.158/1999, il Comune di Palermo ha approvato un primo incremento uniforme delle tariffe TARSU nel 2002, con una variazione positiva pari al 30%, mentre nel 2006, se non si fossero registrati l'incremento dei costi per il servizio di igiene urbana nella misura di € 19.085.590,57 ed un decremento strutturale, rispetto all'esercizio precedente, del gettito TARSU, pari ad € 14.897.810,00, la variazione positiva necessaria per conseguire la prescritta piena copertura dei costi del servizio si sarebbe attestata su di una percentuale pari al 16,18 %. E però, pure occorre, ai sensi della prescritta disposizione di cui al citato art.162, c. 6, del D. Lgs. n.267/2000, pienamente garantire l'equilibrio corrente o economico, che, si ribadisce, costituisce un inderogabile requisito di legittimità del bilancio comunale.

Ancora, rispetto alla c.d. gradualità del passaggio da tassa a tariffa, e del conseguente raggiungimento della copertura integrale di tutti i costi del servizio di igiene ambientale, si osserva quanto segue.

L'art.49, comma 5 del D. Lgs. n.22/1997, dispone che il Ministro dell'ambiente elabori un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni.

L'art.11, c. 4, del D.P.R. n.158/1999, con il quale, per l'appunto, è stato approvato il regolamento ministeriale per il metodo normalizzato, in esecuzione del citato

art.49, c. 5, ha disciplinato il periodo transitorio entro il quale gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. Dalla lettura della norma emerge che la gradualità ha riguardo a due aspetti: l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione e l'integrale applicazione del metodo normalizzato previsto nel D.P.R. medesimo.

Per quanto concerne il primo aspetto, è previsto che tutti i Comuni raggiungano gradualmente, qualora non l'abbiano già conseguita nel 1999, la piena copertura dei costi del servizio in un arco di tempo che varia da un minimo di 3 anni ad un massimo di 8 anni. Circa il secondo aspetto, è prevista una fase transitoria per la graduale applicazione del metodo normalizzato che avrà una durata di cinque anni, descritta al comma 4 dell'articolo 11 del citato D.P.R. n. 158 del 1999.

Pertanto, la c.d. gradualità ha riguardo, per l'appunto, alla classificazione degli enti locali in base al tasso di copertura del servizio ad una determinata data (il 1999), in relazione al quale è fissato un periodo transitorio più o meno prolungato entro il quale raggiungere gradualmente l'integrale copertura dei costi del servizio. Non v'è traccia, nella norma, di un criterio oggettivo attraverso il quale un incremento del tasso di copertura --destinato al raggiungimento "graduale" del tasso di copertura totale-- possa definirsi graduale o meno.

Inoltre, se si raffrontano i dati contabili sopra riportati, emerge che il tasso di copertura finanziaria del servizio di igiene ambientale è passato dal 72,82% del consuntivo 2005 al 98,75 % del preventivo 2006.

In altri termini, la disposizione di cui al menzionato art.49, comma 5, del D. Lgs. n.22/1997 dispone l'obbligo di assicurare la gradualità nel raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio, che nella fattispecie è rispettata, non già la gradualità nell'incremento delle tariffe. Né nel D. Lgs. n.507/1993 è disposto alcunché al riguardo.

Per le ragioni esposte, l'incremento delle tariffe TARSU 2006 disposto con la deliberazione n.165/2006, per un verso, è motivato dalla circostanza che il periodo transitorio per il Comune di Palermo è terminato nel 2006, per l'altro, dall'obbligo di preservare gli equilibri di bilancio e di rispettare il requisito di legittimità del bilancio comunale declinato dall'art.162 co. 6, del D. Lgs. n.267/2000; infine, il disposto medesimo determina un aumento del tasso di copertura dei costi del servizio dal 72,82% del consuntivo 2005 al 98,75 % del preventivo 2006 (in una misura comunque inferiore a quella disposta nel 2002), che in assenza di un criterio oggettivo e predeterminato dalla norma, non può non definirsi graduale.

Relativamente alla deduzione dal costo complessivo di esercizio del costo dello spazzamento, si osserva quanto segue.

Sul piano normativo e regolamentare la materia risulta regolata dalle disposizioni che di seguito di riportano.

L'art.61, comma 3 *bis*, del D. Lgs. n. 507/1993 dispone che *"Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinarsi con*

lo stesso regolamento di cui all'art. 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo”

In attuazione della citata disposizione, del tutto identicamente dispone l'art.2 del vigente Regolamento TARSU, approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 26.02.1997, mentre l'art.13 fissa la percentuale di deduzione al 15 %, che si intende confermata per gli anni successivi, “*se non diversamente determinata dal Consiglio comunale*”. Né l'art.13 né altra norma del Regolamento TARSU individuano uno specifico atto attraverso il quale il Consiglio comunale si determini diversamente, postulando, di fatto, la sola necessità che l'organo consiliare esprima una “diversa” volontà. Ovviamente, trattandosi di organo collegiale, è evidente che la sua volontà si esprime di norma attraverso una deliberazione, ma nella specie non è individuato tuttavia uno specifico atto, ammettendosi quindi la possibilità che la detta volontà si sostanzi e possa evincersi, implicitamente, anche nell'ambito dell'approvazione del bilancio di previsione, che è il documento, principalmente di natura contabile e programmatica, rappresentativo, da un lato, delle entrate e delle spese (per programmi, servizi ed interventi) che si intendono realizzare nel triennio di competenza, dall'altro, delle complessive attività da realizzare e degli obiettivi che si intendono conseguire nel triennio.

Ancora, con riferimento alla non necessità di una espressa manifestazione di volontà da parte del consiglio comunale si segnala quanto segue.

L'art.49, comma 12, della Legge n.449/1997, disponeva che “*In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1998, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*”. Con questa norma il legislatore ha voluto, per un verso, circoscrivere la possibilità di considerare l'intero costo dello spezzamento al solo anno 1998, per l'altro, che ciascun comune, per avvalersi di tale possibilità, avrebbe dovuto adottare un “*apposito provvedimento consiliare*”.

Successivamente, l'art.31, comma 23, della Legge n.448/1998, disponeva che “*In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1999, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni*”. Si segnala che con questa norma il legislatore ha voluto, per un verso, circoscrivere la possibilità di considerare l'intero costo dello spazzamento al solo anno 1999, per l'altro, significativamente, che ciascun comune, per avvalersi di tale possibilità, non avrebbe dovuto necessa-



riamente adottare un *“apposito provvedimento consiliare”*. E ciò, in omaggio del ben noto principio *“ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”*. Né si sarebbe potuta invocare la diversa disposizione regolamentare, prima citata, di cui agli artt.2 e 13, comma 1, del Regolamento TAR SU, in quanto, mentre le norme regolamentari costituiscono mera attuazione dell'art.61, comma 3 *bis*, del D. Lgs. n.507/1993, per converso, l'art.31, comma 23, della Legge n.448/1998 reca una disciplina che è dettata proprio *“In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549”*. Sicché, gli artt.2 e 13, comma 1, del Regolamento TAR SU, in quanto incompatibili con l'art. 31, comma 23, della Legge n.448/1998, devono ritenersi superati.

Ancora, l'art.53, comma 17, della Legge n.388 del 23.12.2000 --pubblicata nella GURI del 29.12.2000-- , disponeva che *“In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli anni 2001 e 2002, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”*. Rispetto a questa norma valgono le medesime considerazioni svolte *supra* relativamente all'art.49, comma 12, della Legge n.449/1997.

Infine, l'art. 1, comma 7, del D.L. n. 392 del 27.12.2000 --pubblicato nella GURI del 30.12.2000, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 febbraio 2001, n. 26, pubblicata sulla GURI del 01.03.2001-- ha disposto che *“Sino all'anno precedente all'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448”*. Pertanto, la norma riportata, che è a regime, attribuisce ai Comuni la facoltà, durante tutto il periodo transitorio previsto dal DPR n.158/1999, e comunque sino all'applicazione della tariffa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del D. Lgs. n.507/1993, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana, di considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

In particolare, con l'art.1, comma 7, del D. L. n. 392/2000, il legislatore ha voluto introdurre nell'ordinamento degli enti locali una norma a regime, valida durante tutto il periodo transitorio previsto dal DPR n.158/1999, e comunque sino all'applicazione della tariffa, con la quale a ciascun comune è attribuita la facoltà di considerare l'intero costo dello spazzamento, senza che per il suo esercizio fosse necessaria l'adozione di un *“apposito provvedimento consiliare”*. E ciò, in omaggio del principio *“ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”*. Né si sarebbe potuta invocare la diversa disposizione regolamentare, prima citata, di cui agli artt.2 e 13, comma 1, del Regolamento TAR SU, in quanto, mentre le norme regolamentari costituiscono mera attuazione dell'art.61, comma 3 *bis*, del D. Lgs. n.507/1993, per converso, l'art.31, comma 23, della Legge n.448/1998 reca una disciplina che è dettata proprio *“In de-*

roga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549".

Gli artt.2 e 13, comma 1, del Regolamento TARSU, in quanto incompatibili con l'art. 31, comma 23, della Legge n.448/1998, devono di conseguenza ritenersi superati, e dunque il Comune di Palermo può avvalersi della facoltà di considerare l'intero costo dello spazzamento senza che per il suo esercizio sia necessaria l'adozione di "apposito provvedimento consiliare".

In ogni caso, fermo restando quanto sopra espresso, con riferimento al 2006, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2006 con deliberazione n. 136 del 26/06/2006, nell'ambito della quale è testualmente riportato che, con riferimento alla tassa rifiuti solidi urbani, "Il gettito complessivo base è previsto in € 106.773.048,83", ed alla quale è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la deliberazione giunta n.165/2006, nel cui allegato "B" il Servizio TARSU del Settore Tributi esplicitamente dichiara la volontà dell'Amministrazione comunale "di procedere alla totale copertura del costo del servizio smaltimento rifiuti".

Il Consiglio comunale, pertanto, ha approvato il bilancio di previsione nella consapevolezza che il programmato grado di copertura del costo di igiene ambientale sarebbe stato del 100%, e che il costo convenzionale del servizio, da coprire con il gettito TARSU, sarebbe coinciso con il costo di esercizio del servizio, e che il Comune si sarebbe avvalso della facoltà attribuita dall'art.1, comma 7, del D. L. n. 392/2000. L'approvazione di detto bilancio di previsione ha, anche, determinato l'implicita attuazione del disposto di cui all'art. 14 del vigente Regolamento Tarsu.

**RITENUTO** necessario, alla luce dei su riportati presupposti di fatto e di diritto, procedere a riadottare, ora per allora, la deliberazione della G.C. n.165 del 31.05.2006, nella parte annullata dal TAR con la sentenza n.1550/2009, deliberando un nuovo provvedimento determinativo delle tariffe TARSU per l'anno 2006;

### **C) COMPETENZA ALL'ADOZIONE DELL'ATTO DI RINNOVAZIONE DELL'ATTO ANNULLATO**

#### **PRESO ATTO:**

- dei pareri resi espressi al riguardo con nota prot. n. 71086 del 07.03.2006 dal Segretario Generale *pro tempore*, n. 66557 del 02.03.2006 dal Ragioniere Generale, n. 76178 del 09.03.2006 dall'Avvocatura Comunale, nonché della nota circolare dell'Assessorato Regionale Enti Locali prot. n. 36 del 06.02.2001, rimessi a corredo della presente (all. 1)

- che al riguardo si riscontra un ultradecennale contrasto giurisprudenziale tra i giudici ordinari e quelli amministrativi, al quale si aggiungono opposti orientamenti dottrinali e prassi amministrative di vario rango, non sempre uniformi



nell'orientare gli uffici nell'interpretazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la fattispecie in esame. A complicare ulteriormente il quadro di riferimento contribuisce la stratificazione di fonti normative a livello nazionale (art. 32 L. n. 142/1990 – art. 42, c. 2, lett. f) del D. Lgs. n. 267/2000), regionale (art. 1, lett. e) della Legge Regionale n. 48/1991), promulgata in virtù della potestà sancita dallo Statuto speciale) e locale (art. 49 dello Statuto del Comune di Palermo), tra loro spesso inconciliabili. Segnatamente, sul punto relativo all'assetto delle competenze, va rilevato che l'ordinamento amministrativo statale ascrive la titolarità del potere di procedere a variazioni delle tariffe ed aliquote dei tributi locali alla Giunta municipale; quello regionale, non includendo detto potere tra quelli (tassativamente indicati) dei Consigli Comunali, lo configura come attribuzione residuale riconosciuta al Sindaco; ed infine quello locale, costituito dal vigente Statuto Comunale, sancisce la potestà giuntale in materia di variazioni delle tariffe ed aliquote dei tributi locali. In conclusione, tenuto conto del superiore quadro normativo, avuto riguardo alla natura giuridica di fonte sub-primaria dello Statuto del Comune di Palermo (subordinato al rispetto dei principi costituzionali), si ritiene che la competenza in parola sia da ascrivere alla Giunta comunale;

**DATO ATTO** che la presente proposta di deliberazione è pienamente conforme alle direttive al riguardo rassegnate dall'Amministrazione comunale;

**VISTA** la direttiva di cui alla deliberazione di G.C. n. 7 del 19/01/2009:

Il Dirigente Coordinatore, responsabile dell'Ufficio Tarsu proponente, esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto

Il Dirigente Coordinatore  
D.ssa Maria Mandalà

Il Dirigente responsabile di ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Il Ragioniere Generale  
Dr. Bohuslav Basile



L'ASSESSORE AL RARO, LETTA LA SUPERIORE PROPOSTA E I RELATIVI  
CONTENUTI, APPONE IL PROPRIO VISTO PER CONDIVISIONE DELLA STESSA

L'ASSESSORE  
PROP. S. BAVETTA



## LA GIUNTA COMUNALE

Per le motivazioni sopra espresse nella narrativa del provvedimento proposto, che si intendono integralmente riportate;

Vista la superiore proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

### DELIBERA

- 1.- Di dare atto della necessità di conformarsi alla sentenza del T.A.R.S. n. 1550/2009, con la quale è stato disposto l'annullamento in parte qua della deliberazione giuntale n. 165/2006 relativa all'approvazione delle tariffe TARSU per l'esercizio finanziario 2006, mediante il superamento delle censure mosse dal G.A., in ossequio ai doveri di trasparenza amministrativa, adeguatezza istruttoria e motivazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.26 della L. 06.12.1971, n.1034, nonché dell'art. 69, c. 3 del D. Lgs. n. 507/1993;
- 2.- Di adottare la presente deliberazione, in sostituzione e rinnovazione della delibera giuntale n. 165 del 31.05.2006, nella parte annullata dalla sentenza n.1550/2009, di approvazione e di conferma dell'aumento del 75% delle tariffe TARSU applicabili all'esercizio finanziario 2006;
- 3.- Di confermare per l'anno 2006, ora per allora, per le motivazioni espresse nelle premesse, che qui si intendono riportate integralmente, l'aumento delle tariffe nella misura del 75% rideterminate negli importi unitari della seguente tabella:

<b>Tariffe Tarsu 2006</b>		
<b>N.ORD</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Tariffe comprensive di addizionali</b>
1	ABITAZIONE	2,27
2	ABITAZIONE (CASA POPOLARE)	2,27
3	AGENZIA DI ASSICURAZIONE	12,38
4	AGENZIA DI INTERMEDIAZIONE	12,38
5	AGENZIA TURISTICA	7,98
6	ALBERGO	14,12
7	AMBASCIATA	2,47
8	AREA COPERTA DISTRIB.CARBURANTE	11,05
9	AREA DI STAZIONE FERROVIARIA	12,38
10	AREA SCOPERTA ATTIV. COMMERCIALE	11,05
11	AREA SCOPERTA DISTRIB. CARBURANTE	7,37
12	ARENA	6,14
13	ATTIVITA' COMMERCIALE LUSO	12,38
14	ATTIVITA' CULTURALE	6,14

15	ATTIVITA' RICREATIVA	6,14
16	ATTIVITA' SPORTIVA	6,14
17	AUTOLAVAGGIO	6,14
18	AUTONOLEGGIO	6,14
19	AUTORIMESSA	6,14
20	AUTOSALONE	6,14
21	AUTOSCUOLA	11,05
22	BAR	14,12
23	BIBLIOTECA	6,14
24	BOX-LOCALI DI SGOMBERO	2,27
25	CARCERE	15,81
26	CASA DI CURA	14,12
27	CASA DI RIPOSO	14,12
28	CASA DI SPEDIZIONE	11,05
29	CASERMA - COMANDO	20,63
30	CINEMA	6,14
31	CONCESSIONARIA AUTO - MOTO	6,14
32	CONSOLATO	2,47
33	DANCING	12,38
34	DEPOSITO MATERIALE NON IMBALLATO	7,37
35	DISCOTECA	12,38
36	EMITTENTE PRIVATA RADIO - TV	7,98
37	ENTE CULTURALE	6,14
38	ENTE POLITICO	2,21
39	ENTE PUBBLICO TERRITORIALE	20,63
40	ENTE SENZA LUCRO - ASSOCIAZIONE	2,21
41	ENTE SINDACALE	2,21
42	ESERCIZIO ALIMENTARE	11,66
43	ESERCIZIO ALIMENTARE ALTRI	11,66
44	ESERCIZIO ITTICO	19,65
45	ESERCIZIO MACELLERIA	11,66
46	ESERCIZIO ORTOFRUTTICOLO	19,65
47	ESERCIZIO PANIFICIO	11,66
48	ESERCIZIO PASTICCERIA	11,66
49	ESERCIZIO PIANTE E FIORI	11,66
50	ESERCIZIO SALUMERIA	11,66
51	FIERE DI ESPOSIZIONE	6,88
52	FRIGGITORIA	14,12
53	IMPRESA AGRICOLA (SEDE)	11,66
54	IMPRESA ARTIGIANA	7,37
55	INSEDIAMENTO COMMERCIALE	11,05
56	INSEDIAMENTO/AREA INDUSTRIALE	11,05
57	ISTITUTO DI ASSICURAZIONE	18,42
58	ISTITUTO DI CREDITO	20,63
59	ISTITUTO RELIGIOSO	1,77
60	LABORATORIO DI ANALISI	11,05
61	LABORATORIO DI RADIOLOGIA	11,05
62	LIBRERIA	11,05
63	LOCALE - AREA DI ESPOSIZIONE	6,39
64	LOCALE ALL'APERTO	7,66
65	LOCALE NOTTURNO	11,49
66	LOCALI ESENTI	0,00
67	LOCANDA	14,68



68	PIANO DI DEP. MATER. IMBALLATO	11,49
69	MENSA AZIENDALE	17,88
70	MUSEO	6,39
71	NIGHT CLUB	12,38
72	OSPEDALE	14,68
73	PALESTRE (ESENZIONE)	0,00
74	PANINERIA/ROSTICCERIA	14,12
75	PENSIONE	14,68
76	PIANO BAR	11,05
77	PINACOTECA	6,14
78	PUBBL. ESERC. ABBIGLIAMENTO	11,05
79	PUBBL. ESERC. ALL'INGROSSO	11,05
80	PUBBL. ESERC. ARTICOLI CASALINGHI	11,05
81	PUBBL. ESERC. ARTICOLI DA REGALO	11,05
82	PUBBL. ESERC. ARTICOLI IN PELLE	11,05
83	PUBBL. ESERC. CALZATURE	11,05
84	PUBBL. ESERC. CARTOLERIA	11,05
85	PUBBL. ESERC. EDICOLA	11,05
86	PUBBL. ESERC. ELETTRODOMESTICI	11,05
87	PUBBL. ESERC. FARMACIA	11,05
88	PUBBL. ESERC. FUORI CATEGORIA	11,05
89	PUBBL. ESERC. GIOCATTOLI	11,05
90	PUBBL. ESERC. MATERIALI ELETTRICI	11,05
91	PUBBL. ESERC. MOBILI	11,05
92	PUBBL. ESERC. OGGETTI PREZIOSI	11,05
93	PUBBL. ESERC. OPERE D'ARTE	11,05
94	PUBBL. ESERC. TESSILE	11,05
95	PUBBLICO ESERCIZIO	11,05
96	RIFIUTI ASSIMILABILI (ESENTI)	0,00
97	RIFIUTI CON ESANZIONE EX ART. 19	0,00
98	RIFIUTI SPECIALI (ESENTI)	0,00
99	RISTORANTE	15,81
100	SALA DA GIOCO	12,38
101	SCUOLA PRIVATA	8,30
102	SCUOLA PUBBLICA	5,11
103	SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA	20,63
104	STABILIMENTO BALNEARE - STAGIONALE	5,74
105	STABILIMENTO BALNEARE PERMANENTE	11,49
106	STAN MERCATO ORTOFRUTTICOLO	17,88
107	STAND MERCATO ITTICO	17,88
108	STUDIO ARTISTICO	11,49
109	STUDIO PROFESS. ARCHITETTO	11,05
110	STUDIO PROFESS. AVVOCATO	11,05
111	STUDIO PROFESS. COMMERCIALISTA	11,05
112	STUDIO PROFESS. ELABORAZIONE DATI	11,05
113	STUDIO PROFESS. GEOMETRA	11,05
114	STUDIO PROFESS. INGEGNERE	11,05
115	STUDIO PROFESS. MEDICO	11,05
116	STUDIO PROFESS. NON CLASSIFICATO	11,05
117	STUDIO PROFESS. NOTARILE	11,05
118	STUDIO PROFESS. PUBBLICITA'/ MARKETING	11,05
119	STUDIO PROFESS. RAGIONERIA	11,05
120	SUPERMERCATO	17,88

121	TEATRO	6,39
122	TRATTORIA	14,12
123	UFFICIO PRIVATO	11,05
124	UFFICIO STATALE E PARASTATALE	20,63

4.- Di dare atto che l'aumento del gettito da tassazione, per quanto sopra espresso in ordine alla validità del sistema tariffario a suo tempo deliberato, dava luogo ad un aumento percentuale del 75% uniformemente applicato su tutte le tariffe; tale aumento, per quanto *supra* riferito, non implicava alcun mutamento delle modalità e condizioni di applicazione della tassa, ovvero dei rapporti tra i diversi prelievi fiscali delle diverse fattispecie impositive, ma semplicemente della loro misura, e quindi non modificava disposizioni regolamentari sulle modalità e condizioni della tassa.



COMUNE DI PALERMO  
SETTORE FINANZIARIO

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n.209 - 90133 PALERMO  
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699  
Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)

E\_MAIL [ragioneria.generale@rag.comune.palermo.it](mailto:ragioneria.generale@rag.comune.palermo.it)

*lett. in data  
21.03.05*

Al Sig. Dirigente Coordinatore del Settore Servizi Tributari  
Al Sig. Dirigente del Servizio ICI  
Al Sig. Dirigente del Servizio TARSU  
E p. c. Al Sig. Dirigente dell'Area Economico Finanziaria

Settore Servizi Tributari		
★	10 MAR 2006	★
Protocollo Entrata		
N. 74497		

LORO SEDI

Prot. n. 74497 del 08.03.2006

Oggetto: assetto delle competenze in ordine alla variazione delle tariffe ed aliquote dei tributi e servizi a domanda individuale del Comune - trasmissione nota prot. n. 66557 del 02.03.2006 e prot. n. 71086/1 del 07.03.2006.

Per quanto di Vs. competenza, rimetto in copia a corredo della presente le missive all'oggetto emarginate.

Rendo noto che in omaggio alla prassi amministrativa ampiamente consolidata presso questo Comune, ho adottato le opportune iniziative amministrative affinché l'atto deliberativo concernente la definizione delle tariffe ed aliquote dei tributi e servizi a domanda individuale per l'anno 2006 fosse proposto dalla Ragioneria Generale, e ciò seppure lo scrivente abbia la piena convinzione che la competenza andrebbe piuttosto riconosciuta in capo al Settore Servizi tributari *ratione materiae*.

La questione, per evidenti ragioni di opportunità connesse al appropinquarsi del termine ultimo del 31.03.2006, disposto dall'art.1, comma 155 della Legge n.266/2005, verrà affrontata con riferimento al futuro esercizio finanziario 2007, coinvolgendo, se del caso, l'autorevole intervento tanto del Direttore Generale, quanto del Segretario Generale.

Il Ragioniere Generale  
(Dott. Bohuslav Basile)

# COMUNE DI PALERMO

SETTORE FINANZIARIO

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n.209 - 90133 PALERMO  
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699  
Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)  
E\_MAIL [ragioneria.generale@rag.comune.palermo.it](mailto:ragioneria.generale@rag.comune.palermo.it)

Al Sig. Segretario Generale  
Al Sig. Direttore Generale  
Al Sig. Avvocato Capo  
Al Collegio dei Revisori  
Al Dirigente Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
E p. c. Al Sig. Sindaco  
E p. c. Al Sig. Assessore Al Bilancio

LORO SEDI

Prot. n. 66557 del 02.03.2006

Oggetto: assetto delle competenze in ordine alla variazione delle tariffe ed aliquote dei tributi e servizi a domanda individuale del Comune.

All'atto del mio insediamento nel ruolo di Ragioniere Generale del Comune, una delle questioni di rilievo cui ho dovuto imbattermi ha riguardo a quella prassi amministrativa consolidata presso gli Uffici secondo cui la competenza alla variazione delle tariffe e aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale è da ascrivere al Consiglio comunale. Non condividendo tale prassi, ritengo necessario rassegnare il mio diverso avviso sulla questione, a tal uopo tracciando, seppure con la necessaria sinteticità, alcune brevi linee interpretative intorno alla *vexata questio* dell'assetto generale delle competenze degli organi dei Comuni vigente nell'ambito della Regione Siciliana, e segnatamente del Comune di Palermo.

Quelle ascrivibili alla competenza del Consiglio comunale sono tassativamente elencate all'art.32 della L.R. n.48/1991, che ha notoriamente richiamato molte disposizioni della Legge n.142/1990, ormai abrogata dal D. Lgs. n.267/2000 (seppure solo a livello nazionale), limitandone la competenza a specifici atti fondamentali. Tra questi va annoverata la potestà di deliberare sull'*istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi*. Come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa (si rinvia, *ex plurimis*, a T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I - 545 - 17 aprile 2001) deliberare la disciplina generale delle tariffe significa stabilire i "criteri" ed i "presupposti di fatto" per la determinazione delle aliquote e/o dei prezzi (politici o di mercato) in considerazione

la maggior o minor asserita utilità (individuale e/o sociale) dei vari beni e servizi offerti, nonché le condizioni per la concessione di eventuali agevolazioni e/o esenzioni in casi speciali, onde appare evidente che la più specifica e puntuale decisione in ordine alla misura delle varie tariffe, ed alla variazione delle stesse in relazione alle scelte contingenti di governo, di gestione e di amministrazione attiva, spetta all'organo esecutivo (<sup>1</sup>).

A differenza dell'ordinamento amministrativo statale, in cui la Giunta Municipale esercita tutte le attribuzioni che non sono espressamente ascritte alla competenza di altri organi, in Sicilia esse sono stabilite dalla legge regionale con apposita elencazione, considerato che l'organo a competenza residuale generale è individuato nella figura del Sindaco. L'art.13, comma 3, della L.R. n.7/1992 (aggiunto dall'art.41, comma 2, della L.R. n.26/1993) effettua un rinvio all'art.15 della L.R. n.44/1991 per delineare le competenze della Giunta. La disposizione non contiene un'elencazione completa ed esaustiva delle competenze *de quibus*, promanando le stesse da molteplici variegate previsioni legislative regionali successive alla stessa L.R. n.44/1991.

L'esiguità delle materie rispetto a quanto stabilito nelle corrispondenti disposizioni statali è dovuta alla circostanza che in Sicilia l'organo a competenza residuale generale non è individuabile nella Giunta ma nel Sindaco. In definitiva, il ruolo politico della Giunta è da rinvenirsi nella funzione di impulso e di *auxilium* che ha nei confronti del Sindaco, oltre che nell'attività di indirizzo che essa esprime con l'approvazione del documento finanziario da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale.

In tale contesto ordinamentale il Sindaco compie tutti quegli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente assegnati ad altri organi del Comune. Lo Statuto è lo strumento fondamentale di effettuazione del riparto di competenze su alcune di quelle materie per le quali la confusione operata dalla stratificazione normativa esistente genera forti difficoltà interpretative che, talora, si spingono finanche all'individuazione dell'organo competente all'adozione dei provvedimenti. Neanche la relativamente recente L.R. n.30/2000, di stretto recepimento della disposizioni della Legge n.265/1999, interviene a modifica delle competenze attribuite al Consiglio comunale, né contiene nuove e necessarie disposizioni sulle competenze della Giunta, sicché, come peraltro chiarito dall'Assessorato Regionale Enti Locali, con nota prot. n. 36 del 06.02.2001 (rimessa in copia a corredo della presente), al Sindaco, quale organo a competenza residuale

(<sup>1</sup>) Parimenti, il Ministero dell'Interno, con specifico riferimento all'ICI, ha tentato di chiarire la situazione che si dibatte con la Circolare del 21.02.1997, quivi chiarendo che "il nuovo testo dell'art.6 del D. Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'art.3. comma 53, della legge n.662/96, prevede genericamente "il comune", quale titolare della competenza in questione, sostituendo così la precedente previsione che espressamente attribuiva alla Giunta la competenza in materia. Non vi è, quindi, nell'attuale formulazione un'indicazione specifica sull'organo competente ad assumere l'accennata delibera. Si ritiene conseguentemente trovi applicazione il regime generale dell'attribuzione delle competenze fissato dagli artt.32 e 35 della legge n.142/1990, in base alla quale il consiglio è titolare del potere deliberativo in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, mentre alla giunta compete deliberare in ordine alla manovra dei tributi. Conseguentemente, nel caso di specie la giunta può adottare direttamente la delibera. Sicché, il Ministero dell'Interno ha sposato l'interpretazione secondo cui nella nozione di "istituzione ed ordinamento dei tributi" non rientra la fissazione dell'aliquota di imposta.

generale, in assenza di specifica attribuzione di competenza alla giunta (anche statutaria, trattandosi di competenza ascritta agli esecutivi locali), compete la legittimazione in tema di variazione di aliquote dei tributi e di tariffe dei servizi.

Ebbene, il vigente Statuto del Comune di Palermo, nel disciplinare la ripartizione delle competenze organiche, con riferimento alla Giunta Municipale (il rimando è all'art.49) dispone che questa "procede a variazioni delle tariffe e aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale entro i limiti indicati dalla legge o dal Consiglio comunale", di tal guisa di fatto confermando in pieno l'assetto normativo del richiamato art.32 della L.R. n.48/1991, il cui testo impedisce di considerarvi ricompresa la determinazione delle aliquote.

Non pare che il descritto impianto normativo e statutario sia stato arricchito a livello regolamentare <sup>(2)</sup>.

Giova, in tale contesto, sottolineare che il testo normativo locale di maggiore rilievo, destinato ad assumere il carattere di una vera e propria "carta costituzionale locale", è proprio lo statuto, la cui collocazione nell'ambito del sistema delle fonti, secondo un orientamento interpretativo sempre più diffuso e condiviso, si pone in termini di norma sub-primaria. Non pare, infatti, possano concretamente sussistere dubbi circa la natura di fonte sub-primaria dello statuto, fermo restando che la competenza statutaria trova limiti inequivocabili nei principi fondamentali della costituzione, nonché nelle materie in cui vi è espressa riserva di legge statale e/o regionale.

Conclusivamente, dunque, per le sintetiche ragioni su esposte, nel Comune di Palermo la competenza a alla variazione delle tariffe e aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale è da ascrivere all'organo giuntale.

Attese le rilevanti implicazioni sottese alla vicenda *de qua*, invoco l'intervento del Segretario Generale e dell'Avvocato Capo perché esprimano formalmente il loro autorevole avviso sulla questione, che si auspica possa essere acquisito dalla Ragioneria Generale con cortese sollecitudine, comunque in tempi compatibili con il termine ultimo per la deliberazione delle tariffe ed aliquote, attualmente fissato al 31 marzo c.a.



Il Ragioniere Generale  
(Dott. Bonislav Basile)

<sup>(2)</sup> E' unanimemente condivisa l'opinione che alla luce del nuovo assetto costituzionale, ferma restando la natura di fonte secondaria dei regolamenti, lo statuto, per le materie ad esso attribuite (quali, per l'appunto, la specificazione delle attribuzioni degli organi), costituisca, come si dirà *infra*, norma sub-primaria da rispettare integralmente in sede di esercizio della potestà regolamentare, per cui sulle dette materie il parametro di legittimità dei regolamenti non è più la legge *tout court*, dovendosi, piuttosto, questo rinvenire nei principi fissati dalla legge e nello statuto.



# COMUNE DI PALERMO

## SEGRETERIA GENERALE

Palermo, 07-03-06 prot. n. 71086/1  
Risposta a nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Assetto delle competenze in ordine alla variazione delle tariffe ed aliquote dei tributi e servizi a domanda individuale del Comune.

MUNICIPIO I	MO
Ragioneria	
★ 07 MAR 2006 ★	
Prot. <u>71086</u>	Data <u>07/3/06</u>

E, p.c.

- Al Sig. Ragioniere Generale
- Al Sig. Sindaco
- Al Sig. Assessore al Bilancio
- Al Sig. Direttore Generale
- Al Sig. Avvocato Capo
- Al Sig. Dirigente Responsabile Area Economica
- Al Collegio dei Revisori del Conto

**LORO SEDI**

Con riferimento all'argomento di cui alla Sua, di pari oggetto, prot. n. 66557 del 02/03/2006, nel condividerne pienamente l'opinione interpretativa riguardante la problematica inerente all'individuazione dell'organo competente ad approvare provvedimenti di variazione di tariffe ed aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale, rappresento in merito quanto segue.

La fattispecie in esame, invero, si colloca tra quelle tipologie di provvedimento, che - nel tempo - come più volte dottrina e giurisprudenza hanno fatto notare, sono risultate di difficile collocazione nel sistema delle competenze, a motivo delle difficoltà esegetiche riscontrate in ordine alla terminologia usata in materia dal Legislatore, sia nazionale (cfr. art. 32, comma 2, lett. g) della Legge n. 142/90) sia regionale (cfr. art. 1, lett. e) della Legge Regionale n. 48/91) e, comunque, antecedentemente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 267/2000 (cfr. art. 42).

  
Il dato normativo puntuale dal quale, infatti, occorre prendere le mosse è, con riguardo al nuovo assetto delle competenze degli organi istituzionali degli EE.LL. in Sicilia<sup>1</sup>, l'art. 1, lett. e) della L. R. n. 48/91, di recepimento dell'art. 32, comma 2, lett. g) della Legge n. 142/90 e succ. mm. e ii., ove è prevista, tra le materie tassativamente<sup>2</sup> attribuite alla competenza del Consiglio Comunale, quella concernente *l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi*.

Detta disposizione, peraltro, non fa che riprodurre esattamente quanto disposto dalla corrispondente previsione normativa dettata dal precitato art. 32, comma 2, lett. g) della L. n. 142/90.

Occorre tenere conto, a riguardo, del fatto che in vigore della normativa sopracitata, priva di qualsivoglia puntualizzazione in ordine alla determinazione e/o variazione sia tariffaria sia delle aliquote dei tributi locali - così come, invece, successivamente in parte effettuato con l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000<sup>3</sup> - l'individuazione dell'organo competente in tale materia non è mai stata del tutto agevole per l'operatore del diritto, necessitando, di conseguenza, argomentare sulla base della peculiarità di natura e finalità di siffatti provvedimenti, onde poter addivenire - attraverso l'esatta specificazione del ruolo e delle funzioni dell'organo istituzionalmente candidato ad intervenire - all'adozione di una scelta adeguatamente risolutiva.

Non vi è dubbio, peraltro, che molte questioni interpretative riguardo all'attribuzione alla competenza del Consiglio ovvero della Giunta comunale dei provvedimenti di determinazione della misura delle tariffe o delle aliquote dei tributi e relative variazioni, affrontate sia in dottrina sia in giurisprudenza prima dell'entrata in vigore del sopracitato art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 - con orientamenti piuttosto oscillanti sull'argomento<sup>4</sup> - seppure sono state ritenute superate proprio dalla nuova formulazione introdotta dalla suddetta disposizione, che ha espressamente detratto dalla sfera di competenza dell'organo consiliare

<sup>1</sup> A norma dell'art. 14, lett. o) dello Statuto della Regione Siciliana è attribuita alla stessa, come è noto, la legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali....".

<sup>2</sup> Cfr. art. 4, comma 2, della L.R. n. 32/94.

<sup>3</sup> L'art. 42 del D. Lgs. N.267/2000, rubricato "Attribuzione dei consigli", al comma 2, lett. f) testualmente riporta: "istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi".

<sup>4</sup> Per la competenza di Consiglio, V. T.A.R. Lombardia, sez. I, Milano, 13 maggio 1994, n. 366; T.A.R. Lazio, sez. II, 15 gennaio 1996, n. 196; T.A.R. Lombardia, Milano, 7 Luglio 1997, n. 1100; T.A.R. Toscana, sez. I, 3 Luglio 1997, n. 304; T.A.R. Lombardia, sez. II, Milano, 13 Novembre 1997, n. 1931; C.d.S., sez. V, 30 aprile 1997, n. 424 che conferma T.A.R. Lazio, sez. III, 17 Marzo 1993, n. 309. Per la competenza della Giunta, V., invece, Corte dei Conti, reg. Campania, sez. Giurisd., 9 dicembre 1996, n. 117 e, in dottrina, E. Barusso, in AA.VV., Testo Unico degli Enti Locali, Vol. I (Tomo I), Milano, Giuffrè Editore, 2000, pp.489-490.



specifica "determinazione delle ...aliquote" dei tributi comunali, deve osservarsi che l'effettiva precedente difformità di orientamento, specie sul piano giurisprudenziale, non appare ancora del tutto scomparsa<sup>5</sup>.

E' anche vero, del resto, che in base alla previsione del sopraccitato art. 42 "la competenza è affidata al consiglio solo per la differenziazione delle tariffe dei servizi e non dei tributi", così come fatto osservare da recente giurisprudenza<sup>6</sup>, secondo cui, tuttavia, a nulla vale tale rilievo "in quanto nell'ordinamento dei tributi non può non essere ricompresa la determinazione di tutti gli elementi fondamentali del rapporto tributario, tra i quali, sicuramente, c'è quello della determinazione della misura".

Quanto sopra vale a dimostrare a sufficienza che la "prassi amministrativa consolidata" fin qui seguita non appare e non è del tutto peregrina bensì - al contrario - ampiamente suffragata dalla giurisprudenza sia amministrativa sia della Suprema Corte.

Si aggiunga, tuttavia, che nell'ambito dell'O.R.EE.LL. - ove a norma dell'art. 13 della L.R. n. 7/92 si attribuisce al Sindaco (e non alla Giunta) una competenza a carattere generale residuale - non può non tenersi conto del ruolo svolto dalla Giunta che, alla luce delle recenti innovazioni legislative, ha acquistato una rilevanza qualitativa della sua attività di collaborazione del Sindaco nel governo dell'Ente. Tale organo ha assunto, come pure sottolineato in dottrina, una preminenza nelle strategie di "gestione politica" dell'Ente, attraverso l'attribuzione ad esso della precipua competenza ad adottare atti di indirizzo politico ovvero di attuazione di specifici obiettivi facenti parte del programma del Sindaco e non rientranti tra le competenze attribuite dalla legge in via esclusiva al Consiglio.

Alla luce del predetto assetto delle competenze, soccorre - come nella fattispecie in argomento - l'espressa previsione dello Statuto comunale vigente che all'art. 49 attribuisce alla Giunta comunale la competenza a procedere "a variazioni delle tariffe e aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale entro i limiti indicati dalla legge o dal Consiglio comunale".

<sup>5</sup> Per l'affermazione della competenza della Giunta comunale in materia di determinazione delle aliquote ICI, cfr. Cass. 4.Dicembre 2003, n. 18541. Per la competenza del Consiglio comunale cfr, invece, Comm. Trib. Regionale Piemonte, sez. XV, 1 Ottobre 2001, n. 55; Comm. Trib. Provinciale Catanzaro 27 Novembre 2003 n. 305; Cass., V sez. civile, 11 Novembre 2003, n. 16870.

<sup>6</sup> Si veda sent. Comm. Trib. Regionale Piemonte, sez. XV, 1 Ottobre 2001, n. 55.

Orbene, in un contesto legislativo come quello attuale - ove all'abrogazione dell'art. 32 della citata Legge n. 142/90 ad opera del D.L.gs n. 267/2000, che ha introdotto, con il citato art. 42, nell'ordinamento giuridico italiano il testo novellato della suddetta disposizione, senza, però, aver intaccato la previsione della L.R. n. 48/91 di recepimento della L. n. 142/90, generando, come è ovvio, non pochi problemi pratico-applicativi - nel condividere, per altro, l'orientamento maggioritario - da Lei ricordato - che attribuisce carattere di norma sub-primaria allo Statuto comunale, non può non convenirsi che la suddetta previsione statutaria offre, pertanto, la soluzione normativa ideale ad una annosa lacuna normativa, che si ritiene non ancora colmata in forza dell'emanazione del predetto art. 42 e dal suo stesso tenore letterale.

Il Segretario Generale  
(Dr. Damiano Di Vecchi)



# COMUNE DI PALERMO

## AVVOCATURA COMUNALE

"PALAZZO ROSTAGNO" - PIAZZA MARINA, 39

Prot. 734881 all. n

"Il Gruppo" - Visto: Avv. Ezio Tomasello *[Signature]*

li. 12.011.2009.

**OGGETTO: Sentenza T.A.R. Sicilia - Palermo n. 1550 del 01.10.2009. Parere**

*[Signature]*

12 011 2009

→ Alla Ragioneria Generale  
All'Ufficio di Staff del Segretario Generale  
Loro Sedi

734881 14/10

In riscontro alla richiesta di parere avanzata da codesta Ragioneria Generale con nota n°725362 del 7.10.2009 (assunta al protocollo di questa Avvocatura in data 08.10.2009), si espone quanto segue.

Premettendo che con la sentenza in oggetto segnata il T.A.R.S. - Palermo ha annullato la deliberazione della Giunta Comunale n°165 del 31.05.2006, nella parte in cui ha previsto la rideterminazione delle tariffe TARSU per l'esercizio finanziario 2006, codesta Ragioneria chiede di conoscere se la sentenza in questione produca effetti inficianti sulle sole tariffe dell'anno 2006, ovvero anche sulle tariffe 2007, 2008 e 2009.

A supporto del parere richiesto, codesto Ufficio precisa che "ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n°507/1993 la TARSU viene determinata in base alla tariffa approvata per ogni anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria" e, quindi, rappresenta che per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 sono state approvate due distinte delibere di G.M. (n°429 del 22.11.06 e n°120 del 30.05.08) che hanno confermato, per i rispettivi esercizi, le medesime aliquote, tariffe, detrazioni ed agevolazioni relative a tutti i tributi comunali; mentre per l'esercizio finanziario 2009 l'Amministrazione, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 1, comma 169, l. n°296 del 27.12.2006, ha di fatto prorogato le aliquote e le tariffe come fissate per il 2008 con la citata deliberazione n°120/08.

### RISPOSTA AL QUESITO

L'art. 58 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n°507 dispone testualmente che: "Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone

da territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una **tassa annuale**, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti".

L'esegesi della norma sopra riportata, con riferimento alla determinazione ed alla valenza temporale della imposizione tariffaria, è stata operata sia dalla giurisprudenza ordinaria (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib., 15.12.2003, n°19152) sia da quella amministrativa (cfr. C.G.A., dec. n°420/06 e C.G.A. - Sezioni Riunite, parere n°101/06) la quale ha univocamente espresso il principio che **"la TARSU viene determinata in base alla tariffa approvata per ogni anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria"**, rilevando l'autonomia anche concettuale di ciascun periodo di imposta, che esprime il principio dell'autonomia dell'obbligazione tributaria il quale costituisce la regola angolare per ogni imposta e tassa applicata su base annuale.

Pertanto, atteso che con la sentenza del T.A.R. Sicilia - Palermo n°1550 dell'1.10.2009, in accoglimento del ricorso proposto contro l'Amministrazione, è stato disposto l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale n°165 del 31.05.2006 nella parte in cui ha previsto la rideterminazione delle tariffe TARSU per l'esercizio finanziario 2006 e che per i successivi esercizi finanziari 2007 e 2008 la stessa Amm.ne ha adottato le due delibere di G.M. sopra richiamate, mentre per il 2009 l'annualità di imposta è stata confermata *ex lege*, appare legittimo potere affermare che gli effetti invalidanti della sentenza n°1550/09 siano limitati al provvedimento impugnato e non possano estendersi alle citate successive deliberazioni e, comunque, alle successive tariffe annuali.

Al riguardo, inoltre, si aggiunge che come ritenuto dalla giurisprudenza civile (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib., 30.05.03, n°8709) **"nel sistema tributario, ogni anno fiscale mantiene la propria autonomia rispetto agli altri e comporta la costituzione, tra contribuente e fisco, di un rapporto giuridico distinto rispetto a quelli relativi agli anni precedenti e successivi"**. Ciò porta ad escludere che la statuizione di annullamento contenuta nella sentenza in questione possa costituire (decorsi i termini previsti) cosa giudicata rispetto alle successive ed autonome obbligazioni tributarie nascenti dalle imposizioni tariffarie volute dall'Amm.ne per gli anni 2007, 2008 e 2009 e ciò in quanto, come pure osservato anche dal C.G.A., **"ogni deliberazione tariffaria costituisce nuova regolamentazione della materia, giuridicamente autonoma rispetto alle determinazioni assunte negli anni precedenti"** (C.G.A. sent. n°420/06 e parere n°101/06).

Da quanto sopra, discende l'impossibilità del concretizzarsi di una illegittimità derivata inefficace i successivi provvedimenti impositivi la TARSU per gli anni 2007, 2008 (e 2009), dovendosi al riguardo escludere un loro collegamento funzionale con la deliberazione n. 165/2006 annullata dal T.A.R.

In proposito, giova inoltre ricordare che dai vari orientamenti giurisprudenziali espressi dal Consiglio di Stato si evince un criterio basilare in tema di validità di atti amministrativi - il cui richiamo supporta ulteriormente, anch'esso, la fondatezza delle considerazioni giuridiche sopra espresse - e cioè che l'impugnazione di un atto presupposto, di per sé lesivo dell'interesse del ricorrente,

esenta il destinatario dall'onere di impugnare l'atto consequenziale, attesa la sua automatica caducazione per effetto dell'eventuale annullamento dell'atto precedente che costituisce un antecedente logico-giuridico.


Tuttavia, i provvedimenti consequenziali si caducano automaticamente ed indipendentemente dalla loro impugnazione, **solamente se hanno carattere meramente esecutivo degli atti presupposti annullati** (Cons. Stato, Sez. IV, 20.05.1991, n°398); ciò si verifica solitamente allorché entrambi gli atti (consequenziali e presupposti) appartengono ad un unico procedimento amministrativo e tra quelli presupposti e quelli consequenziali sussiste una forma di collegamento così stretto nel contenuto e nel modo di operare, da far ritenere che quelli successivi siano in uno stretto rapporto di derivazione dai precedenti (Cons. Stato, Sez. IV, 21.04.1994, n°348).

Anche la giurisprudenza amministrativa più recente (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 28.01.08, n°45) conferma l'orientamento giurisprudenziale anzi riportato, ribadendo che: *"Perché possa ritenersi sussistente un nesso di presupposizione fra provvedimenti tale da determinare la caducazione automatica del provvedimento presupponente a seguito dell'annullamento giurisdizionale dei provvedimenti presupposti - perché si produca, cioè, il c.d. effetto caducante, derivante dall'annullamento dell'atto presupposto, che si contrappone al c.d. effetto meramente invalidante - è necessario che si tratti di provvedimenti facenti parte della medesima sequenza procedimentale, e che il provvedimento successivo si ponga in rapporto di consequenzialità immediata diretta e necessaria rispetto a quello precedente ...."*

Corollario delle superiori considerazioni è che, nel caso di specie, atteso che i provvedimenti impositivi la TARSU negli anni successivi al 2006 devono ritenersi "giuridicamente autonomi" rispetto alla deliberazione annullata, ne discende la naturale conseguenza che gli stessi non possono essere qualificati come atti consequenziali alla medesima deliberazione, escludendo pertanto che anch'essi possano ritenersi caducati per effetto della sentenza in esame.

Per completezza, pare opportuno poi ricordare che la clausola di stile, con cui viene chiesto l'annullamento, oltre che dell'atto indicato nell'epigrafe del ricorso, anche di ogni atto consequenziale al provvedimento espressamente impugnato, è tuttavia formula idonea ad includere nell'impugnazione atti ed effetti consequenziali all'annullamento dell'atto principale esclusivamente nel caso in cui gli stessi non siano dotati di loro autonomia, sotto il profilo soggettivo, oggettivo e degli effetti che ne sono derivati (Cons. Stato, Sez. VI, 3.05.2002, n. 2341).

Pertanto - difettando, per quanto sopra spiegato, il carattere di "consequenzialità" tra i provvedimenti di cui trattasi - anche la suddetta indicazione di stile, nella specie contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio definito con la sentenza in questione, non appare potere inficiare le "autonome" tariffe TARSU 2007, 2008 e 2009 disposte dall'Amm.ne Comunale.

L'ESTENSORE  
(avv.) Vincenzo Crispuolo  


L'AVVOCATO CAPO  
(avv.) Giulio Geraci  


Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Scomà

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Di Matteo

Parlavecchio

N° \_\_\_\_\_ Registro pubblicazione Albo Pretorio

Affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data 19/11/2009 per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE

Palermo, li .....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

\*\*\*\*\*

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal..... a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE

p. IL SEGRETARIO GENERALE REGG.

Palermo, li .....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..... in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato.

p. IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Palermo, li .....